

PRINCIPI DI OSLO SULLE OBBLIGAZIONI  
RELATIVE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO GLOBALE

Il 1° marzo 2015 un gruppo di esperti di diritto internazionale, diritti umani, diritto dell'ambiente e altre materie giuridiche hanno adottato i Principi di Oslo sulle obbligazioni globali per ridurre i cambiamenti climatici.

Gli esperti provengono da tribunali nazionali ed internazionali, università e organizzazioni situate in ogni regione del Mondo.

Basandosi su vaste ricerche a carattere giuridico e discussioni durante un periodo di diversi anni che sono culminate in una riunione a Oslo, Norvegia, nel 2014, gli esperti sottoscritti hanno adottato i principi seguenti:

#### PREAMBOLO

Il cambiamento climatico mette in pericolo il benessere della Terra. Si tratta di un pericolo grave ed imminente. In effetti, il cambiamento climatico ha già cominciato a produrre danni per le comunità umane e per l'ambiente. In quanto gruppo di esperti giuridici preoccupati circa il cambiamento climatico globale e i suoi effetti disastrosi sul pianeta e sulla vita, ci siamo uniti per identificare e definire un insieme di Principi che comprendono gli obblighi essenziali che gli Stati e le imprese hanno per evitare il livello critico di riscaldamento globale.

Questi Principi, cercando di superare la natura generalmente astratta degli sforzi precedenti per definire il quadro degli obblighi giuridici relativi al cambiamento climatico, indicano

1. gli obblighi correnti che gli Stati e le imprese hanno per difendere e proteggere il clima della Terra e, quindi della sua biosfera; e
2. gli strumenti principali per rispettare tali obblighi.

Rispettare questi obblighi è necessario ed urgente se si vuole evitare una catastrofe senza precedenti. Gli obblighi individuati derivano da principi generali ampi e da un vasto insieme di norme ben definite.

La biosfera, tutte le forme di vita al suo interno e i processi ecologici che mantengono tutti gli organismi viventi sono patrimonio (eredità) comune dell'umanità. Gli esseri umani, a causa della loro natura unica e delle loro capacità, hanno un dovere essenziale come custodi e affidatari della Terra, di preservare, proteggere e sostenere la biosfera e l'intera diversità della vita dentro di essa.

Evitare gravi catastrofi globali è un imperativo morale e giuridico. Nella misura in cui l'attività umana mette in pericolo la biosfera, particolarmente attraverso gli effetti dell'attività umana sul clima globale, tutti gli Stati e le imprese hanno un impellente dovere morale e giuridico di prevenire gli effetti deleteri del cambiamento climatico. Benché tutti, individualmente o attraverso tutta la varietà di associazioni che formano, condividano il dovere morale di evitare il cambiamento climatico, la responsabilità giuridica incombe agli Stati ed alle imprese.

Conformemente al punto di vista della stragrande maggioranza dei principali scienziati e di altri esperti, il cambiamento climatico crea seri rischi per le generazioni presenti e per quelle future del genere umano, per altre specie viventi e per la biosfera. Inoltre, i cambiamenti climatici mettono in pericolo la pace e la sicurezza internazionale, il progresso economico e sociale e l'equità e la giustizia fra gli esseri umani e gli Stati. Comunità e gruppi di popolazione già nelle situazioni più vulnerabili tendono a soffrire del cambiamento climatico in modo più acuto.

L'opinione scientifica internazionale prevalente riconosce che l'aumento medio di due gradi Celsius rispetto al livello preindustriale sulla superficie globale della Terra avrà un profondo ed irreversibile impatto negativo sulla vita umana e altre vite sulla Terra. L'ulteriore incremento verso il quale attualmente il clima si dirige causerebbe danni significativamente più gravi. L'attività umana sta già causando gravi e potenzialmente catastrofici cambiamenti del clima. Il grado di cambiamento climatico globale è ampiamente riconosciuto tale da spingere l'umanità a un punto critico che richiede un'azione urgente per evitare il disastro. Benché vi sia una piccola minoranza di opinioni che criticano il generale consenso, la forza dell'opinione scientifica prevalente richiede di agire come stabilito in questi Principi.

Tutti i principi, le leggi, le politiche e pratiche al livello locale, nazionale o internazionale che possano avere un effetto sull'ambiente e, in particolare, sul cambiamento climatico devono essere basate su prove scientifiche. Poiché queste prove evolvono e migliorano costantemente, i legislatori, i decisori politici e i tribunali hanno il dovere d'informarsi e basare la loro azione – in buona fede e rispettando la giustizia e l'equità – sulle conoscenze e sulle opinioni scientifiche prevalenti. Se necessario, per rispettare il Principio di Precauzione (Principio 1 appresso descritto), tali decisori devono prendere in considerazione, e agire per evitarlo, lo scenario credibile e realistico peggiore accettato da un numero sostanziale di eminenti esperti di cambiamento climatico.

Il diritto internazionale stabilisce l'obbligo di cooperare per proteggere e promuovere i diritti fondamentali dell'uomo, ivi compreso nel quadro del cambiamento climatico e dei suoi effetti sulla possibilità della gente di esercitare tali diritti. I diritti umani messi in causa includono, ma non unicamente, il diritto alla vita, alla salute, all'acqua, al cibo, a un ambiente pulito, e altri diritti sociali, economici e culturali, i diritti dei bambini, delle donne, delle minoranze e dei popoli indigeni.

Il diritto internazionale riconosce che ciascuno Stato è giuridicamente responsabile per gli effetti dannosi transfrontalieri che le attività umane nel suo territorio hanno su altri Stati.

La natura grave e universale della minaccia del cambiamento climatico sulla Terra conferma il principio della solidarietà umana e richiede agli Stati e alle persone di agire, per quel che riguarda le decisioni che concernono il clima, con urgenza e rispetto per la giustizia e l'equità e di negoziare in buona fede per raggiungere accordi che, presi congiuntamente, prevengano l'aumento critico di due gradi Celsius della temperatura globale.

Se le emissioni globali che contribuiscono al cambiamento climatico continuano ad aumentare, o se le riduzioni richieste, come indicato in questi Principi, mancano l'obiettivo di evitare l'incremento della temperatura di due gradi Celsius, gli Stati e le imprese devono ulteriormente ridurre le loro emissioni.

Questi principi stabiliscono l'obbligo legale degli Stati e delle imprese di prendere misure urgenti necessarie per evitare il cambiamento climatico e i suoi catastrofici effetti. Essi non pretendono di occuparsi di tutte le azioni delle quali l'umanità ha bisogno per rispondere ai pericoli che il cambiamento climatico minaccia per la vita umana e per la biosfera. Ulteriori iniziative cruciali includono:

- azioni degli attori internazionali, nazionali e locali per adattarsi agli effetti inevitabili del cambiamento climatico in modo da minimizzare il danno per le forme di vita umane e altre e per l'esercizio dei diritti umani;
- trasparenza nella condotta di tutti gli attori con responsabilità per applicare questi Principi:
- vaste iniziative educative per far sì che l'umanità in genere e tutte le persone che prendono le decisioni rilevanti, incluse le decisioni legislative e giudiziarie, comprendano l'urgenza dell'azione per evitare il cambiamento climatico; e
- garanzie per l'accesso del pubblico alle informazioni sugli effetti climatici delle politiche, progetti e pratiche, la partecipazione pubblica ai processi decisionali relativi, nonché la creazione di istituzioni appropriate per coordinare e realizzare gli sforzi necessari per ridurre il cambiamento climatico.

Non esiste una sola fonte di diritto che da sola richieda agli Stati e alle imprese di applicare questi Principi. Piuttosto, una rete di fonti che si intersecano impone agli Stati e alle imprese obblighi per reagire urgentemente e efficacemente al cambiamento climatico in modo da rispettare, proteggere e mettere in pratica la fondamentale dignità e i diritti dell'uomo del popolo del Mondo e la sicurezza e l'integrità della biosfera. Queste fonti sono locali, nazionali, regionali e internazionali e derivano da diverse regole sostanziali, inclusi, fra l'altro, le regole sui diritti umani, il diritto ambientale e il diritto relativo agli illeciti civili:

Secondo un principio consolidato di diritto internazionale, gli Stati hanno un grado di discrezione circa i mezzi che scelgono per rispettare i loro obblighi nel quadro di questi Principi.

1. Principio di Precauzione: C'è una prova chiara e convincente che le emissioni di Gas a effetto serra (GHG nel prosieguo) prodotte dalle attività umane causano significativi cambiamenti al clima e che questi cambiamenti creano gravi rischi di un danno irreversibile per l'umanità, incluse le generazioni presenti e future, per l'ambiente, per altre specie viventi e per l'intero habitat naturale e anche per l'economia globale.

a) Il principio di precauzione richiede che:

1. Le emissioni di gas a effetto serra siano ridotte nella misura ed alla velocità necessarie per proteggere contro le minacce del cambiamento climatico che possono ancora essere evitate; e

2. Il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra richiesto per raggiungere questo scopo debbano essere basate sul peggiore scenario credibile e realistico accettato da un numero sostanziale di eminenti esperti di cambiamento climatico.

b) Le misure richieste dal principio di precauzione dovrebbero essere adottate senza tener conto dei costi, a meno che tali costi siano completamente sproporzionati rispetto alla riduzione di emissioni che si otterrebbe con quella spesa.

## I. DEFINIZIONI

2. Paesi meno sviluppati: paesi qualificati come meno sviluppati, secondo la definizione della Commissione delle Nazioni Unite sulla politica dello sviluppo.

3. Quantità ammissibili di emissioni di gas a effetto serra: massimo ammontare di emissioni globali totali di GHG per persona in un dato anno, calcolate su una base globale che, sulla base del Principio 1.a, sia coerente con un serio piano di riduzione delle emissioni per assicurare che l'aumento globale medio della temperatura alla superficie causato dalle emissioni di gas a effetto serra non superi di due gradi Celsius la temperatura preindustriale.

4. Paese che supera o non raggiunge la quantità ammissibile: Un paese che, in un dato anno, ha emissioni di gas a effetto serra pro capite che, rispettivamente eccedono o scendono al di sotto della quantità annuale ammissibile.

5. Riduzione delle emissioni di GHG: Ai fini di questi Principi e Obblighi, la riduzione delle emissioni di GHG prevede misure per diminuire il gas serra già presente nell'atmosfera, nonché ridurre le emissioni di gas serra.

## OBBLIGHI SPECIFICI

A. Obblighi degli Stati e delle Imprese

6. Stati e Imprese devono prendere misure, sulla base del Principio 1, atte a garantire che l'aumento globale della temperatura media della superficie non superi mai la temperatura preindustriale di oltre 2 gradi Celsius.

a. L'estensione delle misure legalmente richieste deve essere determinata alla luce del Principio di Precauzione, definito nel principio 1.

b. La quantità ammissibile di emissioni di gas serra che uno Stato o impresa può produrre in un determinato anno deve essere determinato in base a questo principio.

7. Tutti gli Stati e le aziende devono ridurre le loro emissioni di gas serra nella misura in cui possono ottenere tale riduzione senza rilevanti costi aggiuntivi. Misure importanti comprendono spegnere apparecchiature che consumano molta energia quando non in uso; eliminare un eccessivo consumo di energia, ove possibile, incluso il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione; promuovere, nella massima estensione possibile, le misure che riducano la necessità di consumo di energia, come il miglioramento della coibentazione degli edifici e una maggiore efficienza dei dispositivi che consumano energia; eliminazione di ampi sussidi ai combustibili fossili, comprese le esenzioni fiscali per determinati settori, come il trasporto aereo.

8. Gli Stati e le imprese devono astenersi da avviare nuove attività che causano emissioni di gas serra eccessive, compreso, ad esempio, erigere o espandere le centrali elettriche a carbone, senza prendere misure compensative, a meno che le attività in questione dimostrino di essere indispensabili alla luce di circostanze preminenti, come potrebbe essere il caso, in particolare, nei paesi meno sviluppati. Se le nuove attività dimostrano di essere indispensabili, un paese meno sviluppato è obbligato a scegliere solo quelle nuove attività con minore emissione di gas serra se e nella misura in cui i paesi sviluppati o altre entità forniscono al paese meno sviluppato in questione mezzi supplementari per soddisfare questo obbligo.

9. I paesi sviluppati e in via di sviluppo, così come le imprese, devono adottare le misure disponibili di riduzione dei gas serra che comportano costi se i costi saranno compensati attraverso futuri risparmi o guadagni finanziari. I paesi meno sviluppati e le imprese locali nei paesi meno sviluppati hanno lo stesso obbligo nella misura in cui altre entità forniscono i mezzi necessari finanziari e tecnici senza imporre più che un onere finanziario minimo sui paesi meno sviluppati o imprese in questione.

10. Qualsiasi ente a cui si applica un obbligo in questi principi ha flessibilità nella scelta delle misure da utilizzare per rispettare tale obbligo, se considerati i provvedimenti nella loro totalità, raggiunge il risultato richiesto dalla legge, come descritto in questi Principi.

11. Nessun paese o impresa è sollevato dai suoi obblighi sotto questi Principi, anche se il suo contributo alle emissioni totali di gas serra è minimo.

12. Gli Stati e le imprese devono rispettare gli obblighi esposti in questi principi, anche se accordi in materia di diritto nazionale o internazionale, esistenti o poi promulgati, stabiliscono standard più bassi e, quindi, si tradurrebbero in una minore riduzione di emissioni di gas serra di quanto richiesto da questi Principi.

## B. Obblighi degli Stati

13. Ogni paese sopra la quantità ammissibile è tenuto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro la sua giurisdizione o rivedere la quantità ammissibile nel più breve tempo possibile. Tale obbligo in nessun modo diminuisce gli obblighi esposti sotto i Principi 7, 8 e 9.

14. Gli obblighi degli Stati sono comuni, ma differenziati.

15. I paesi meno sviluppati non hanno l'obbligo giuridico di ridurre le emissioni di gas serra a proprie spese. Essi sono soggetti solo ai doveri elencati nei Principi 7, 8, e 9.

16. Un paese con emissioni di gas serra vicino alla quantità ammissibile non è obbligato a ridurre le proprie emissioni alla quantità ammessa se e nella misura in cui così facendo creerebbe un onere indebito, tenuto conto, in particolare, i contributi di gas serra storici del paese, le sue capacità in termini di benessere, le sue esigenze, la sua dipendenza dai combustibili fossili, e il suo accesso alle energie rinnovabili.

17. Poiché la quantità ammissibile di emissioni di gas serra diminuirà con il passare del tempo, un paese al di sotto della quantità ammessa producendo emissioni vicino alla quantità ammissibile dovrebbe astenersi dall'aumentare il livello delle sue emissioni di GHG, a meno che tale astensione non causi un onere indebito.

18. Se e nella misura in cui un paese sopra la quantità ammessa ha adottato tutte le misure ragionevolmente disponibili, ma comunque non è riuscito a soddisfare gli obblighi di cui il Principio 13, questo paese deve fornire mezzi finanziari o tecnici ai paesi sotto la quantità ammissibile per ottenere la riduzione delle GHG che il paese responsabile sopra la quantità ammessa non è riuscito a raggiungere. Il paese ricevente deve utilizzare tali mezzi a fini di riduzione del GHG. Entrambi i paesi hanno una responsabilità comune per assicurare che il sostegno fornito, sia esso finanziario o tecnico, non sia utilizzato per altri scopi, anche se tale sostegno può fornire benefici aggiuntivi alla riduzione dei gas serra. Su richiesta di uno Stato che ha fornito i mezzi tecnici o finanziari ad un altro Stato per conseguire le riduzioni di gas serra, lo Stato ricevente deve fornire informazioni per permettere allo Stato di supporto di determinare se il sostegno è stato utilizzato per raggiungere lo scopo prefisso. Le riduzioni provocate attraverso tale sostegno finanziario o tecnico, sono conteggiate come riduzioni per lo Stato che ha fornito i mezzi finanziari o tecnici e non come riduzioni per lo Stato ricevente.

19. La riduzione globale delle emissioni di GHG necessarie a garantire che l'aumento di temperatura media della superficie non superi le temperature preindustriali di oltre 2 gradi Celsius, secondo le stime basate sul Principio di Precauzione, potrebbe essere impossibile da raggiungere senza ulteriori riduzioni da parte dei paesi sopra la quantità ammissibile.

a. Se questa è l'attuale situazione, questi paesi devono, per quanto ragionevolmente possibile, ridurre sufficientemente le loro emissioni per garantire che l'aumento della temperatura media globale non superi il livello indicato.

b. Se tali contributi supplementari non sono sufficienti a soddisfare l'obbligo di garantire che l'aumento globale della temperatura media della superficie non superi mai la temperatura preindustriale, di oltre 2 ° C, come previsto dal Principio 6, i paesi al di sotto della quantità ammissibile devono ridurre le loro emissioni nella misura necessaria per il raggiungimento di tale risultato. A meno che tale paese sia un paese

sviluppati, tale obbligo si applica solo se e nella misura in cui i paesi sviluppati sopra la quantità ammissibile o altri entità forniscano al paese in questione i mezzi per soddisfare tale obbligo.

20. Gli Stati devono fare del loro meglio per realizzare ripercussioni commerciali legali e adeguate nei confronti degli Stati che non ottemperino gli obblighi esposti in questi Principi.

21. Gli Stati devono astenersi dal fornire nuove sovvenzioni, aiuti, crediti, contributi, garanzie o assicurazioni per l'installazione di nuovi grandi impianti o grande espansione delle attrezzature esistenti che si tradurranno in emissioni di quantità di GHG inutilmente elevate o, nelle circostanze date, insostenibili, sia all'interno che al di fuori dei loro territori. Per un paese meno sviluppato, ci potrebbe essere un'eccezione a tale obbligo se la scelta di attrezzature più efficienti fosse eccessivamente gravosa per quel paese.

22. Uno Stato che non riesce o sia ragionevolmente probabile che non rispetti i propri obblighi deve, fatta salva l'imposizione di possibili conseguenze per tale inadempienza o per l'incombente inadempienza, avviare o sostenere la ricerca tendente a identificare e sviluppare mezzi per ridurre le emissioni di gas serra.

23. Nessun costo elevato, né la mancanza di mezzi finanziari può, da solo, giustificare la mancanza di uno Stato ad adempiere ai propri obblighi di conseguire riduzioni di GHG o costituire una difesa contro le sanzioni legali che possono essere imposte in conseguenza di un siffatto comportamento lesivo. Per evitare tali sanzioni, lo Stato deve mostrare un onere eccessivo o circostanze straordinarie fuori del controllo dello Stato che hanno impedito allo Stato stesso di adempiere ai suoi obblighi.

24. Gli Stati devono regolamentare le emissioni di GHG nella loro giurisdizione o sotto il loro controllo per soddisfare i loro obblighi esposti in questi Principi.

#### C. Obblighi Procedurali degli Stati

25. Gli Stati devono accettare la giurisdizione delle corti o dei tribunali nei quali il rispetto dello Stato ai propri obblighi come esposti in questi Principi può essere contestato e giudicato.

a. Gli Stati devono partecipare a questi procedimenti in buona fede e garantire che tali procedure siano eque ed efficienti.

b. In tali procedimenti, lo Stato la cui conformità ai propri obblighi sia stata contestata deve rivelare completamente il modo in cui ha agito conformarsi a tali obblighi al fine di consentire alla corte o al tribunale di stabilire se lo Stato abbia rispettato gli obblighi in questione e, dove lo Stato non li abbia rispettati, per determinare la portata e la natura dell'inadempienza dello Stato nel soddisfarli.

26. Ogni Stato deve mettere a disposizione le informazioni che sono necessarie per consentire alle persone che rientrano nella sua giurisdizione di valutare i rischi per la loro vita e la loro salute che il cambiamento climatico comporta.

#### D. Obblighi delle Imprese

27. Le imprese devono stimare i loro impianti e immobili per valutare la loro vulnerabilità al cambiamento climatico; l'effetto finanziario che il futuro cambiamento climatico avrà sulle imprese; e gli sforzi delle imprese di aumentare la loro resilienza al futuro cambiamento climatico. Le imprese devono rendere pubbliche queste informazioni e garantire, in particolare, che esse siano facilmente accessibili a coloro che sono, o sono suscettibili di essere, direttamente o indirettamente colpiti dalle loro attività, compresi gli investitori, i clienti, i regolatori dei valori mobiliari ed il pubblico.

28. Una impresa la cui attività comprende la produzione di combustibili fossili deve stimare l'impatto che le limitazioni imposte all'estrazione futura o all'uso di combustibili fossili, in linea con il concetto di "bilancio del carbonio" enunciato dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e altri, avrà sulla sua situazione finanziaria. L'impresa deve comunicare queste informazioni agli investitori, le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari e al pubblico.

29. Prima di impegnarsi in piani per costruire eventuali nuovi importanti impianti, le imprese devono effettuare valutazioni di impatto ambientale. Tale valutazione deve includere un'analisi dell'impatto dell'impianto a carbonio progettato e dei modi per ridurlo e dei potenziali effetti dei futuri cambiamenti climatici dell'impianto progettato.

30. Le imprese del settore bancario e finanziario dovrebbero prendere in considerazione gli effetti dei gas serra di eventuali progetti che esse considerano finanziare.

Annesso

Questi principi sono stati preparati da un gruppo di esperti riguardo gli obblighi al clima globale, formato dai seguenti membri:

Antonio Benjamin, Justice, High Court of Justice of Brazil

Michael Gerrard, Andrew Sabin Professor of Professional Practice and Director, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University Law School

Toon Huydecoper, retired Advocate-General of the Netherlands Supreme Court

Michael Kirby, retired Justice of the High Court of Australia

M.C. Mehta, advocate before the Supreme Court of India

Thomas Pogge, Leitner Professor of Philosophy and International Affairs and founding Director, Global Justice Program, Yale University

Qin Tianbao, Professor of Environmental and International Law and Assistant Dean for International Affiliations, Wuhan University School of Law

Dinah Shelton, Manatt/Ahn Professor of International Law, George Washington University and Law School, and Commissioner and former President, Inter-American Commission on Human Rights

James Silk, Clinical Professor of Law, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, and Director, Orville H. Schell, Jr. Center for International Human Rights, Yale Law School

Jessica Simor QC, barrister, Matrix Chambers, London

Jaap Spier, \* Advocate-General of the Netherlands Supreme Court and Honorary Professor, Maastricht University Faculty of Law

Elisabeth Steiner, Judge, European Court of Human Rights

Philip Sutherland, Professor, Stellenbosch University Faculty of Law

\* Rapporteur of the Expert Group on Global Climate Obligations

I membri hanno partecipato a titolo personale. I titoli e le affiliazioni sono elencati solo a scopo identificativo.

The Oslo principles are also available in printed form and with legal commentary here: <http://www.elevenpub.com/law/catalogus/oslo-principles-on-globalclimate-obligations-1>

© Social Europe 2015 / Published in cooperation with the Yale Global Justice Program

Social Europe (SE) is a digital media platform and forum for opinion and analysis. We use the values of 'Social Europe' as a viewpoint to examine issues in politics, economy and employment & labour and are committed to publishing cutting-edge thinking and new ideas from the most thought provoking people. Since its founding, SE has published thinkers and decision-makers of the highest calibre including Nobel laureates, global leaders and internationally acclaimed academics as well as some of the best young talent.